

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1122}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO,
BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO
PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTA-
GATI, SERVELLO, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 9 febbraio 1977

**Divieto di cancellazione dalle liste elettorali e reinscrizione
d'ufficio dei cittadini italiani emigrati all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dispone quanto segue: « I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempre che conservino i requisiti per essere elettori » con facoltà — come detto al secondo comma — della reinscrizione a domanda, pur mantenendo la residenza all'estero.

Si tratta di una incongrua disposizione perché di fronte al chiaro dettato della norma costituzionale: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini o donne, che hanno raggiunto la maggiore età » (articolo 48) dapprima si crea un macroscopico caso di perdita del più fondamentale dei diritti politici, quello che qualifica lo *status civitatis* di ogni persona fisica rapportandolo al solo fatto della lontananza del cittadino dal territorio nazionale per un determinato

numero di anni e, poi, si consente che questo fatto ostativo sia rimosso con la semplice domanda della reinscrizione.

Le contraddizioni di un simile disposto sono evidenti perché da un lato tenta di rispettare il disposto costituzionale per cui il diritto all'elettorato non soffre di limitazioni territoriali, e l'articolo 11 lo ammette per i primi sei anni di lontananza del cittadino, ma alla scadenza di questo limite di tempo — e perché mai sei anni? — ne impone la cancellazione, però subito dopo consente anche la reinscrizione a domanda.

Delle due l'una: o il cittadino che emigra, cancellandosi dal registro della popolazione stabile del suo comune, perde subito e definitivamente fino a che risiede all'estero il diritto allo elettorato, o non lo perde affatto. E questa ultima soluzione è la sola costituzionalmente corretta.

Inoltre, che si sia nel vero sostenendo questa tesi, basta porre mente al fatto che nel nostro diritto la perdita dei diritti po-

litici, fra cui quello dell'elettorato, è sempre disposta soltanto dal magistrato — condanna penale, fallimento, inabilitazione, interdizione — ma non mai una misura tanto incidente sullo *status* del cittadino è stata agganciata, a parte l'articolo 11 citato, all'avverarsi di un fatto materiale (lontananza dal territorio dello Stato in coincidenza con un fatto temporale, decorso di sei anni).

L'anomalia di questo disposto si impone di per se stessa e la sistematica delle garanzie che presidono la perdita del diritto politico va rispettata.

Considerando, poi, questo problema sotto l'aspetto politico si deve far mente che nel 1978, in tutti i paesi della Comunità europea avranno luogo le elezioni per la prima costituzione del Parlamento europeo a suffragio diretto. Ci sembra evidente che ogni cittadino italiano, anche se non residente entro i confini della Repubblica abbia pieno diritto — e dovere — di partecipare alla consultazione in quanto gli altri Stati della Comunità riconoscono il diritto di voto ai propri cittadini all'estero.

Si tratta, quindi, dal punto di vista politico, di non mantenere più oltre l'Italia in una situazione discriminata rispetto alle altre nazioni della Comunità.

Inoltre, sarebbe un non senso, per la norma dell'articolo 11 già ricordato, continuare ad escludere dal diritto di voto i connazionali residenti in Germania, in Inghilterra, nel Benelux, in Danimarca, cioè in quegli Stati che formano la Comunità europea, perché pur essi, essendo cittadini italiani e colà residenti, in base al

fondamentale principio della mobilità del lavoro nella CEE, fanno parte della Comunità e, per ciò stesso, vantano l'incoercibile diritto di essere posti nelle condizioni di esercitare il più qualificante dei diritti che sostanzia il loro *status* indipendentemente dal luogo ove hanno eletto la residenza e dal tempo decorso.

Il problema, poi, ha dietro di sé anche la imponenza delle cifre se si considera che cinque milioni ed oltre di connazionali, che oggi si trovano all'estero, sono tutti in possesso del passaporto italiano e, perciò, cittadini *optimo jure*.

Però, di questi cinque milioni di connazionali, in base alla norma del citato articolo 11, sono stati cancellati dalle liste elettorali all'incirca 4.400.000 persone a causa del decorso di quegli incomprensibili sei anni, per cui, attualmente solo un 800.000 di questi italiani godono della pienezza dei diritti politici.

Sembra evidente che di fronte al prossimo appuntamento elettorale per la costituzione del Parlamento europeo, una tale situazione, giuridicamente illegittima e politicamente negativa, debba essere sanata.

A questo tende la presente proposta di legge prevedendo la immediata reinscrizione d'ufficio nelle liste elettorali, ad opera del sindaco dei singoli comuni, dei cittadini emigrati da oltre sei anni.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi, vorranno dare la loro approvazione a questa nostra iniziativa che ha carattere d'urgenza specie in relazione alle elezioni per il Parlamento europeo del 1978.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I cittadini italiani che hanno i requisiti per essere elettori non debbono venir cancellati dalle liste elettorali in dipendenza del loro stato di residenza all'estero.

ART. 2.

Il sindaco, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede d'ufficio alla reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini, già residenti nel comune e cancellati in applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1967, n. 223 e di analoghe disposizioni precedenti.

ART. 3.

Qualsiasi disposizione contraria alle norme di cui ai precedenti articoli è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.